



COMUNE DI VOLPEDO

C.A.P. 15059 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

-C. F. e P IVA: 00451230064

- *Uno dei borghi più belli d'Italia* -

P.zza Libertà 26 tel. 0131/80141 fax: 0131/806577 www.comune.volpedo.al.it

p.e.c.: volpedo@pcert.it

Ordinanza sindacale n. 5 del 08.05.2025

OGGETTO: STOP TURISMO DEI RIFIUTI. DIVIETO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOLPEDO DA PARTE DI SOGGETTI NON RESIDENTI.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la gestione dei rifiuti è un tema di fondamentale importanza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'intero territorio cittadino è interessato da un annoso problema di abbandono irregolare e indiscriminato dei rifiuti, con gravi conseguenze per l'igiene urbana, per la salute pubblica, per l'ordine pubblico, per il decoro urbano e per l'ecosistema;
- si registra nel territorio comunale di Volpedo un anomalo incremento nel conferimento di rifiuti solidi urbani (RSU) nei cassonetti ivi presenti;
- **dall'analisi dei dati sulla produzione dei rifiuti nel territorio comunale emerge che, in corrispondenza dell'aumento di quelli prodotti nel Comune di Volpedo, si verifica una diminuzione di quelli prodotti in Comuni confinanti, in particolare dove sono stati rimossi i cassonetti stradali a seguito dell'attivazione del sistema di raccolta cd. "porta a porta";**
- tale fenomeno è confermato dall'incremento delle sanzioni elevate dalla Polizia Locale e relative a conferimenti irregolari da parte di soggetti residenti in Comuni vicini;
- la regolamentazione degli obblighi e divieti di conferimento a livello comunale spetta alla stessa amministrazione e non esiste normativa nazionale o regionale che vieti la cattiva pratica del "pendolarismo" o "turismo" dei rifiuti.
- La presente sostituisce integralmente l'ordinanza n. 4/2025

CONSIDERATO che:

- il conferimento dei rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale da parte di coloro che non sono residenti **comporta**, quale naturale conseguenza, **un aumento del quantitativo totale di RSU e, dunque, da un lato incrementa i costi del servizio, dall'altro rende in parte vani gli sforzi dell'Amministrazione volti all'aumento della percentuale di raccolta differenziata;**
- **l'aumento dei quantitativi di rifiuti inattesi conferiti determina l'esaurimento in tempi più brevi della capacità dei contenitori presenti nel territorio comunale con la conseguenza che gli stessi vengono depositati fuori dagli appositi contenitori;**

ACCERTATO che:

- questa situazione determina **gravi condizioni di degrado igienico-sanitario dovuto all'accumulo di rifiuti, aggiuntivi e non previsti.** Infatti, oltre agli scompensi nell'organizzazione del servizio, che deve far fronte a quantitativi di rifiuti inattesi, si verifica, in moltissimi siti, il debordare dei rifiuti all'esterno di cassonetti e contenitori con condizioni inaccettabili soprattutto in aree anche centrali e densamente frequentate e conseguente rischio per la salute pubblica;
- i rifiuti abbandonati al suolo costituiscono, in alcune zone del territorio comunale, forte attrattore per ratti, blatte e altri animali randagi che si avvicinano all'agglomerato urbano per approvvigionarsi di cibo, determinando in tal modo anche rischio per la pubblica incolumità;
- alcuni comuni in situazione analoga hanno adottato misure amministrative volte a vietare il conferimento di rifiuti da parte di soggetti non residenti;
- **un esplicito divieto ed una repressione del fenomeno del pendolarismo dei rifiuti, permetterebbe di decongestionare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, aumentando la percentuale di raccolta differenziata ed allo stesso tempo ridurre la TARI per i cittadini volpedesi**

RITENUTO per le motivazioni sopra indicate, che:

- risulta necessario vietare, ai non residenti, il conferimento nei cassonetti/contenitori dislocati sul territorio del Comune di Volpedo, dei rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale;
- a tale divieto occorre, altresì, escludere coloro i quali, pur se non sono residenti, risultano domiciliati nel Comune di Volpedo per motivi di studio/lavoro, che si trovano temporaneamente nel territorio comunale per motivi turistici o in casi a questi assimilabili.

VISTO:

- che le Pubbliche Amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, mediante misure dirette al recupero degli stessi e concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata prescritti alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e *s.m.i.* – anche in conformità delle disposizioni regionali in vigore;
- che con deliberazione dell'Assemblea del CSR - Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese del 10.6.2016, n. 14: "Affidamento dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti. Area omogenea Novese-Tortonese", sono stati affidati, i servizi di raccolta e trasporto rifiuti, in favore della società a partecipazione pubblica 5 VALLI SERVIZI srl corrente in Monleale (AL);

VISTO il vigente Regolamento di Igiene e Sanità Locale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Legge n.689/1981 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.13 della Legge 689/1981 trattasi di atto amministrativo generale in quanto si rivolge ad una platea indistinta di soggetti non individuabili a priori;

VISTO l'art.198 del D. Lgs. 03.04.2006, n.152 e ss.mm.ii., che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione di RSU e rifiuti assimilati;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e smi

RITENUTO necessario adottare la presente Ordinanza nelle more della definizione delle procedure di aggiornamento del Regolamento comunale di Igiene Pubblica, **al fine di tutelare l'incolumità pubblica, prevenire gravi condizioni di degrado igienico-sanitario dovuto all'accumulo di rifiuti aggiuntivi e non previsti ed offrire maggiore igiene e decoro del Paese** quale uno dei Borghi più belli d'Italia e Paese natale del pittore Giuseppe Pellizza;

ORDINA

per le ragioni di cui in narrativa e che qui debbano intendersi integralmente richiamate al fine di costituire parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo:

1. **È fatto divieto, per tutti coloro che non sono residenti nel Comune di Volpedo, di conferire, nel territorio comunale di Volpedo, rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio di altri Comuni.**
2. Il divieto di cui al punto 1) non si applica a coloro i quali non sono residenti ma risultano domiciliati nel Comune di Volpedo per motivi di studio/lavoro, che si trovano temporaneamente nel territorio comunale per motivi turistici o in casi a questi assimilabili, dovendo a riguardo, nel caso, essere fornita adeguata comprova da parte di chi conferisce.

AVVERTE

Che fatte salve le norme del D.Lgs. 152//2006 e fermo restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e di ulteriori sanzioni amministrative previste dall'ordinamento anche per il deposito di rifiuti (anche speciali), **il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà l'applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.**

I proventi della sanzione pecuniaria relativi al non rispetto della presente ordinanza devono essere versati al servizio Tesoreria del Comune di Volpedo

Che, in aggiunta alla sanzioni prevista, è imposto al/i trasgressore/i la bonifica dell'area ovvero verrà imputato al trasgressore il costo del ripristino dell'area.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Volpedo con l'affissione di manifesti nei luoghi pubblici e in ogni area dove sono ubicati i cassonetti

Che la stessa venga trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale, in quanto incaricato per la verifica dell'ottemperanza del presente provvedimento

Che copia dello stesso provvedimento venga trasmessa, per i provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza a:

- Prefettura di Alessandria - Ufficio Territoriale del Governo;
- Azienda Sanitaria Locale di Tortona;
- Provincia di Alessandria
- Carabinieri di Volpedo
- Polizia Locale Basso Grue-Curone

INFORMA

che, come disposto dall'art. 3, comma 4, Legge 241/1990, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Il Sindaco
Dott.ssa Elisa Giardini